



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 gennaio 2011 (18.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0374 (COD)**

**5053/11
ADD 2**

**STATIS 1
ECOFIN 2
UEM 2
CODEC 6**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 dicembre 2010
Oggetto:	Allegato A della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - Capitolo 2 - unità e insiemi di unità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, l'addendum 2 alla proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 774 definitivo - Allegato A/Capitolo 02



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 774 definitivo
Allegato A/Capitolo 02

ALLEGATO A

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

ALLEGATO A

CAPITOLO 2 - UNITÀ E INSIEMI DI UNITÀ

- 2.01 L'economia di un paese è un sistema in cui istituzioni e persone interagiscono, attraverso scambi e trasferimenti di beni, di servizi e di mezzi di pagamento (ad esempio, di denaro), allo scopo di produrre e consumare beni e servizi.

Le unità che interagiscono nell'economia sono entità economiche che possono essere proprietarie di attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e realizzare operazioni con altre entità. Esse sono denominate unità istituzionali.

Sono diversi i motivi per cui è necessario definire le unità utilizzate nei conti nazionali. In primo luogo le unità costituiscono l'elemento di base per la definizione delle economie in termini geografici: ad esempio, regioni, paesi e raggruppamenti di paesi come le unioni monetarie o politiche. In secondo luogo sono lo strumento essenziale per il raggruppamento delle unità in settori istituzionali. In terzo luogo assumono una importanza fondamentale ai fini della definizione di quali flussi e stock registrare. In linea di principio le operazioni tra le diverse componenti della stessa unità istituzionale non sono registrate nei conti nazionali.

- 2.02 Le unità e gli insiemi di unità da prendere in considerazione nell'ambito della contabilità nazionale sono definiti in relazione al tipo di analisi economica a cui sono destinati e non in termini di unità abitualmente utilizzate per effettuare le rilevazioni statistiche. Queste ultime unità (ad esempio, imprese, società holding, unità di attività economica, unità locali, amministrazioni pubbliche, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie, ecc.) possono non rispondere alle esigenze della contabilità nazionale, in quanto sono basate su criteri di natura giuridica, amministrativa o contabile.

Gli statistici devono tener conto delle definizioni delle unità di analisi contenute nel SEC, affinché siano gradualmente introdotti nelle indagini tutti gli elementi di informazione necessari alla compilazione di dati basati su tali unità di analisi.

- 2.03 Il SEC è caratterizzato dal ricorso a tipi di unità che corrispondono a tre modi di scomposizione dell'economia:

- (1) per analizzare flussi e posizioni è necessario scegliere unità che permettano lo studio delle relazioni di comportamento dei soggetti economici;
- (2) per analizzare il processo di produzione è essenziale scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni tecnico-economiche o che riflettano attività locali;
- (3) per realizzare analisi regionali sono necessarie unità che rispecchino attività economiche a livello locale.

Per soddisfare il primo di questi obiettivi sono definite le unità istituzionali. Per le relazioni di comportamento descritte al punto (1) è necessario disporre di unità che riflettano tutte le loro attività economiche istituzionali.

Per i processi di produzione, per le relazioni tecnico-economiche e per le analisi regionali di cui ai punti (2) e (3) è necessario ricorrere a unità quali le unità di attività economica a livello locale. Tali unità sono descritte più avanti nel presente capitolo.

Prima di definire le unità utilizzate nel SEC, è necessario delimitare l'economia nazionale.

DELIMITAZIONE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

2.04 Le unità che costituiscono l'economia di un paese e i cui flussi e stock sono registrati nel SEC sono le unità residenti. Per residenza di una unità istituzionale si intende il territorio economico in cui essa ha il suo centro di interesse economico prevalente. Tali unità sono definite unità residenti, a prescindere dalla loro cittadinanza, dalla loro forma giuridica o dalla loro presenza nel territorio economico nel momento in cui effettuano una operazione.

2.05 Per territorio economico si intende:

- a) la zona (territorio geografico) su cui si esercita la giurisdizione effettiva e il controllo economico di una unica amministrazione pubblica;
- b) le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;
- c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
- d) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);
- e) i giacimenti di petrolio, gas naturale, ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio quale è definito nelle lettere precedenti.

Il naviglio da pesca, le altre navi, le piattaforme galleggianti e gli aeromobili vengono considerati nel SEC come beni mobili di proprietà di unità residenti e/o da queste utilizzati, oppure di proprietà di non residenti e utilizzati da unità residenti. Le operazioni relative alla proprietà (investimenti fissi lordi) e alla gestione (noleggio, assicurazione, ecc.) dei beni mobili vengono attribuite all'economia del paese nel quale il proprietario e/o l'utilizzatore sono rispettivamente residenti. Nei casi di leasing finanziario è ipotizzato un trasferimento della proprietà.

Il territorio economico può comprendere una zona più grande o più piccola di quella sopra definita: una zona più grande è ad esempio una unione monetaria come l'Unione monetaria europea, una zona più piccola è ad esempio una parte di un paese, come una regione.

2.06 Dal territorio economico sono escluse le zone franche extraterritoriali.

Sono escluse altresì le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle seguenti organizzazioni:

1. amministrazioni pubbliche di altri paesi;
2. istituzioni e organi dell'UE;
3. organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali fra Stati.

I territori utilizzati dalle istituzioni e dagli organi dell'UE e da organizzazioni internazionali costituiscono territori economici distinti. La peculiarità di tali territori è che gli unici residenti sono le istituzioni.

- 2.07 Per "centro di interesse economico prevalente" si intende l'esistenza all'interno del territorio economico di un luogo in cui, o a partire dal quale, una unità esercita attività economiche e svolge operazioni in misura significativa per un periodo di tempo indeterminato, o per un periodo di durata limitata ma relativamente lungo (un anno o più). La proprietà di terreni e fabbricati in un territorio economico è ragione sufficiente per considerare che il proprietario abbia in esso un centro di interesse economico.

Le imprese sono quasi sempre collegate a una unica economia. Per ragioni fiscali e a causa di altri vincoli giuridici si utilizza spesso una entità giuridica distinta per le operazioni in ogni singola giurisdizione. Inoltre, una unità istituzionale distinta è individuata a fini statistici allorché una unica entità giuridica effettua consistenti operazioni in due o più territori (ad esempio nel caso di imprese multiterritoriali, di filiali e della proprietà di terreni). Il frazionamento di tali entità giuridiche rende chiara la residenza di ciascuna delle imprese successivamente individuate. L'esistenza di un "centro di interesse economico prevalente" non significa che le entità che effettuano consistenti operazioni in due o più territori non debbano essere frazionate.

In assenza di una dimensione fisica di una impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l'ordinamento giuridico in base al quale l'impresa è costituita in società o registrata.

- 2.08 Le unità da considerarsi residenti in un paese possono essere suddivise in:
- a) unità la cui funzione consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;
 - b) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel consumare;
 - c) tutte le unità nella funzione di proprietari di terreni e di fabbricati, esclusi i proprietari di zone franche extraterritoriali che fanno parte del territorio economico di altri paesi o sono Stati indipendenti.

2.09 Per le unità diverse dalle famiglie, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, si possono distinguere i due seguenti casi:

- a) l'attività è esercitata esclusivamente nel territorio economico del paese: le unità che effettuano tali attività sono le unità residenti del paese;
- b) l'attività è esercitata per un anno o più nel territorio economico di più paesi: soltanto la parte di unità che ha un centro di interesse economico nel territorio economico del paese è da considerarsi una unità residente di quel paese.

Una unità istituzionale residente può essere una unità residente fittizia, nel caso dell'attività espletata nel paese per un anno o più da una unità che è residente in un altro paese. Allorché è esercitata per meno di un anno, una attività continua a far parte delle attività dell'unità istituzionale di produzione e non viene individuata alcuna unità istituzionale distinta. Se una attività ha scarsa importanza, quantunque esercitata per più di un anno, e nel caso dell'installazione di impianti all'estero, non si individua una unità distinta e le attività sono registrate come quelle dell'unità istituzionale di produzione.

2.10 Le famiglie che hanno un centro di interesse economico prevalente nel paese sono unità residenti, salvo che non operino nella funzione di proprietari di terreni e di fabbricati. Esse sono residenti a prescindere che trascorrono all'estero periodi inferiori a un anno. Sono compresi, in particolare, i seguenti casi:

- a) i lavoratori frontalieri, definiti come le persone che attraversano quotidianamente la frontiera del paese per esercitare una attività lavorativa in un paese vicino;
- b) i lavoratori stagionali, definiti come le persone che, in funzione della stagione, si trasferiscono in un altro paese per un periodo di alcuni mesi, ma inferiore ad un anno, per esercitarvi una attività lavorativa;
- c) i turisti, le persone che si recano all'estero per sottoporsi a cure, gli studenti, i funzionari in trasferta, gli uomini d'affari, i rappresentanti di commercio, gli artisti e i membri di equipaggi in viaggio all'estero;
- d) il personale assunto in loco per lavorare nelle zone franche extraterritoriali di amministrazioni pubbliche straniere;
- e) il personale delle istituzioni dell'UE e di organizzazioni internazionali, civili o militari, con sede in zone franche extraterritoriali;
- f) i rappresentanti ufficiali, civili o militari, delle amministrazioni pubbliche del paese (comprese le loro famiglie) stabiliti in zone franche territoriali.

Gli studenti sono sempre considerati come residenti, indipendentemente dalla durata dei loro studi all'estero.

2.11 Tutte le unità nella funzione di proprietari di terreni e/o di fabbricati situati nel territorio economico sono unità residenti o unità residenti fittizie del paese in cui i terreni o i fabbricati in questione sono ubicati.

LE UNITÀ ISTITUZIONALI

- 2.12 Definizione - Una unità istituzionale è una entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell'esercizio della propria funzione principale. Una unità residente costituisce una unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il suo centro di interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa.

Una unità è dotata di autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale quando:

- a) ha diritto di possedere a pieno titolo beni e attività e può trasferire la proprietà di beni e attività mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;
- b) ha la capacità di prendere decisioni economiche e di esercitare attività economiche di cui ha la responsabilità giuridica;
- c) ha la capacità di assumere a proprio nome passività e altri obblighi o impegni e di stipulare contratti;
- d) dispone di una contabilità completa, comprensiva tanto di documenti contabili nei quali è registrata la totalità delle operazioni effettuate nel corso del periodo contabile, quanto di un bilancio delle attività e delle passività.

- 2.13 Per quanto riguarda le entità che non possiedono le caratteristiche dell'unità istituzionale, valgono i seguenti principi:

- a) si considera che le famiglie siano dotate di autonomia decisionale nell'esercizio della loro funzione principale e siano quindi unità istituzionali, anche se non dispongono di una contabilità completa;
- b) le entità che non dispongono di una contabilità completa e che non sono in grado di tenere una contabilità completa, quand'anche ciò fosse loro richiesto, non sono unità istituzionali;
- c) le entità che pur disponendo di una contabilità completa non sono dotate di autonomia decisionale sono incluse nelle unità che le controllano;
- d) per essere unità istituzionali, le entità non devono necessariamente rendere pubblica la loro contabilità;
- e) le entità che fanno parte di un gruppo di unità che esercitano attività di produzione e dispongono di una contabilità completa sono considerate unità istituzionali anche se hanno ceduto parte della propria autonomia decisionale all'organismo (sede centrale) preposto alla direzione generale del gruppo; la sede centrale stessa è considerata una unità istituzionale distinta dalle unità che controlla;

- f) le quasi-società sono entità che dispongono di una contabilità completa e non hanno personalità giuridica. Il loro comportamento economico e finanziario si differenzia da quello dei loro proprietari ed è analogo a quello delle società. Pertanto, si considera che siano dotate di autonomia decisionale e le si tratta come unità istituzionali distinte.

Sedi centrali e holding

2.14 Le sedi centrali e le holding sono unità istituzionali. Sono definite come segue.

- (1) La sede centrale è una unità che esercita un controllo di gestione sulle sue consociate. Le sedi centrali sono attribuite al settore predominante delle società non finanziarie delle loro consociate, salvo che queste non siano tutte o prevalentemente società finanziarie, nel qual caso sono considerate come ausiliari finanziari (S.126) del settore delle società finanziarie.

In caso di consociate sia finanziarie sia non finanziarie, la classificazione settoriale è determinata dalla quota di valore aggiunto preponderante.

Qualora la sede centrale eserciti una attività di produzione e tale attività sia quella predominante, la sede centrale è classificata nel settore di quella produzione.

Le sedi centrali sono descritte nella sezione M, classe 7010, della classificazione CITI Rev. 4 (classe 70.10 della sezione M della NACE Rev. 2) come segue:

In tale classe rientrano le funzioni di supervisione e gestione di altre unità della società o dell'impresa, di pianificazione strategica od organizzativa e di gestione dei processi decisionali della società o dell'impresa, nonché di controllo operativo e di gestione quotidiana delle relative unità.

- (2) Una holding che detiene le attività di consociate senza esercitare alcuna attività di gestione costituisce una istituzione finanziaria captive (S.127) ed è classificata come società finanziaria.

Le holding sono descritte nella sezione K, classe 6420, della classificazione CITI Rev. 4 (classe 64.20 della sezione K della NACE Rev. 2) come segue:

Tale classe include le attività svolte da holding, ossia da unità che detengono le attività di un gruppo di società controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale sociale), la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo. Le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità.

Insiemi di società

- 2.15 Allorché una società madre controlla numerose consociate che a loro volta controllano proprie consociate e così via, si formano grandi gruppi di società. Ciascun componente del gruppo è considerato come una unità istituzionale distinta se soddisfa la definizione di unità istituzionale.
- 2.16 È opportuno non trattare i gruppi di società come unità istituzionali uniche perché i gruppi non sono sempre stabili nel tempo, né sono facilmente individuabili nella pratica. Può risultare difficile rilevare dati su gruppi le cui attività non sono strettamente integrate. Molti gruppi sono troppo ampi ed eterogenei per essere considerati come singole unità e le loro dimensioni e la loro composizione possono variare nel tempo a seguito di fusioni e acquisizioni.

Società veicolo

- 2.17 Una società veicolo - nota anche con gli acronimi SPV (Special Purpose Vehicle) o SPE (Special Purpose Entity) - è solitamente una società a responsabilità limitata o una società in accomandita creata per conseguire obiettivi limitati, specifici o temporanei, per contenere un rischio finanziario o a fronte di una specifica tassazione o di un rischio normativo.
- 2.18 Non esiste una definizione comune delle società veicolo, ma esse presentano normalmente le seguenti caratteristiche:
- a) non hanno né dipendenti, né attività non finanziarie;
 - b) possono essere limitate anche solo alla "buca delle lettere" che ne conferma il luogo di registrazione;
 - c) sono sempre collegate a un'altra società, spesso una consociata;
 - d) sono residenti su un territorio diverso da quello di residenza delle società collegate; in assenza di una dimensione fisica di una siffatta impresa, la sua residenza è determinata con riferimento al territorio economico in cui vige l'ordinamento giuridico in base al quale l'impresa è costituita in società o registrata;
 - e) sono gestiti da dipendenti di un'altra società che può essere o non essere collegata. La società veicolo paga un corrispettivo per i servizi che le sono prestati e a sua volta si fa riconoscere dalla società madre o da un'altra società collegata un importo a copertura di tali costi. Questa rappresenta l'unica produzione cui partecipa la società veicolo, benché spesso essa possa assumere passività per conto del suo proprietario e ricevere redditi da investimenti e guadagni in conto capitale sulle attività detenute.
- 2.19 A prescindere che una unità presenti tutte o nessuna di queste caratteristiche e che sia descritta come una società veicolo o abbia o non abbia una designazione simile, essa è trattata in maniera identica a qualsiasi altra unità istituzionale, venendo attribuita al settore e alla branca di attività economica in funzione della sua attività principale, salvo che essa sia priva di autonomia di iniziativa.

- 2.20 Le istituzioni finanziarie captive, le consociate artificiali e le società veicolo delle amministrazioni pubbliche prive di autonomia di iniziativa sono attribuite al settore dell'organismo che le controlla, salvo che siano non residenti nel qual caso sono riconosciute separatamente dall'organismo che le controlla. Nel caso delle amministrazioni pubbliche, tuttavia, le attività della consociata sono registrate nei conti delle amministrazioni pubbliche.

Istituzioni finanziarie captive

- 2.21 Una holding meramente proprietaria delle attività di consociate è un esempio di istituzione finanziaria captive. Altre unità ugualmente trattate come istituzioni finanziarie captive sono le unità che presentano le caratteristiche sopra descritte per le società veicolo, compresi i fondi di investimento e i fondi pensione, nonché le unità preposte a detenere e a gestire il patrimonio di singole persone o famiglie, a detenere attività a fini di cartolarizzazione, a emettere titoli di credito per conto di imprese collegate (una siffatta società può essere denominata "conduit"), servire da veicolo per operazioni di cartolarizzazione e svolgere altre funzioni finanziarie.
- 2.22 Il grado di autonomia rispetto alla società madre può essere dimostrato dall'esercizio di un controllo sostanziale sulle attività e passività e dalla misura in cui sono assunti i rischi e ottenuti i benefici associati a tali attività e passività. Tali unità sono classificate nel settore delle società finanziarie.
- 2.23 Un organismo di questo tipo che non può agire in maniera autonoma rispetto alla società madre e che si configura come semplice detentore passivo di attività e passività non è considerato una unità istituzionale distinta, salvo che non sia residente in una economia diversa da quella della società madre. Se è residente nella stessa economia della società madre è considerato una "consociata artificiale" come descritto in appresso.

Consociate artificiali

- 2.24 Una consociata, di proprietà in toto di una società madre, può essere creata per prestare servizi a tale società, o ad altre società dello stesso gruppo, allo scopo di evitare imposizioni fiscali, di limitare al minimo le passività in caso di fallimento o di assicurarsi altri vantaggi tecnici nel quadro della legislazione fiscale o societaria in vigore in un determinato paese.
- 2.25 In generale gli organismi di questo tipo non soddisfano la definizione di unità istituzionale perché non possono agire autonomamente rispetto alla società madre e la loro capacità di detenere o negoziare attività iscritte nel loro bilancio può essere soggetta a restrizioni. Il livello della loro produzione e il corrispettivo che ne percepiscono sono determinati dalla società madre che costituisce (eventualmente con altre società dello stesso gruppo) il loro cliente unico. Tali organismi sono pertanto considerati non come unità istituzionali distinte, bensì come parte integrante della società madre, e i relativi conti sono consolidati con i conti di questa, salvo il caso in cui essi siano residenti in una economia diversa da quella della società madre.
- 2.26 Occorre operare una distinzione tra le consociate artificiali appena descritte e le unità che esercitano soltanto attività ausiliarie. Il campo delle attività ausiliarie è limitato al tipo di funzioni di cui tutte le imprese hanno virtualmente bisogno in qualche misura,

come la pulizia dei locali, la gestione della contabilità degli stipendi del personale o la fornitura di tecnologie dell'informazione all'impresa (cfr. capitolo 1, paragrafo 1.13).

Società veicolo delle amministrazioni pubbliche

- 2.27 Le amministrazioni pubbliche possono istituire anche unità speciali, con caratteristiche e funzioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie captive e delle consociate artificiali. Tali unità non possono agire in maniera autonoma e possono svolgere solo attività limitate. Esse non assumono i rischi e non ottengono i benefici associati alle attività e passività detenute. Tali unità, se sono residenti, sono da considerarsi parte integrante delle amministrazioni pubbliche, se al contrario sono non residenti, sono da considerarsi unità distinte. Tutte le operazioni da esse condotte all'estero sono rispecchiate da corrispondenti operazioni con le amministrazioni pubbliche. Pertanto una unità che assuma prestiti all'estero è considerata come se prestasse lo stesso importo a una amministrazione pubblica, alle stesse condizioni del prestito originario.
- 2.28 In conclusione, i conti delle società veicolo che non dispongono di autonomia di iniziativa sono consolidati con quelli della società madre, tranne nel caso che le società siano residenti in una economia diversa. Una eccezione a tale regola generale si ha allorché una società veicolo non residente è costituita da una amministrazione pubblica.
- 2.29 Per unità residenti fittizie si intendono:
- a) quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico prevalente (ossia che nella maggior parte dei casi esercitano attività di produzione economica per un anno o più) nel territorio economico del paese;
 - b) le unità non residenti proprietarie di terreni o fabbricati nel territorio economico del paese, per le sole operazioni connesse a tali terreni o fabbricati.

Le unità residenti fittizie, a prescindere che dispongano solo di una contabilità parziale e che siano dotate o meno di autonomia decisionale, sono considerate unità istituzionali.

- 2.30 Sono considerate unità istituzionali:
- a) le unità che sono dotate di autonomia decisionale e che dispongono di una contabilità completa:
 - 1. le società di capitali private e pubbliche;
 - 2. le società cooperative e le società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti;
 - 3. i produttori pubblici riconosciuti come entità giuridiche indipendenti in forza di una normativa specifica;
 - 4. le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti;

- 5. gli enti amministrativi pubblici;
- b) le unità che dispongono di una contabilità completa e che si ritiene siano dotate di autonomia decisionale pur non essendo costituite in società separatamente dalla società madre: le quasi-società;
- c) le unità che non dispongono necessariamente di contabilità completa, ma che si ritiene siano dotate di autonomia decisionale:
 - 1. le famiglie;
 - 2. le unità residenti fittizie.

I SETTORI ISTITUZIONALI

2.31 L'analisi macroeconomica prende in considerazione non le azioni di ogni singola unità istituzionale separatamente, bensì le attività aggregate di istituzioni simili. Le unità sono pertanto raggruppate in insiemi, denominati settori istituzionali, alcuni dei quali sono suddivisi in sottosettori.

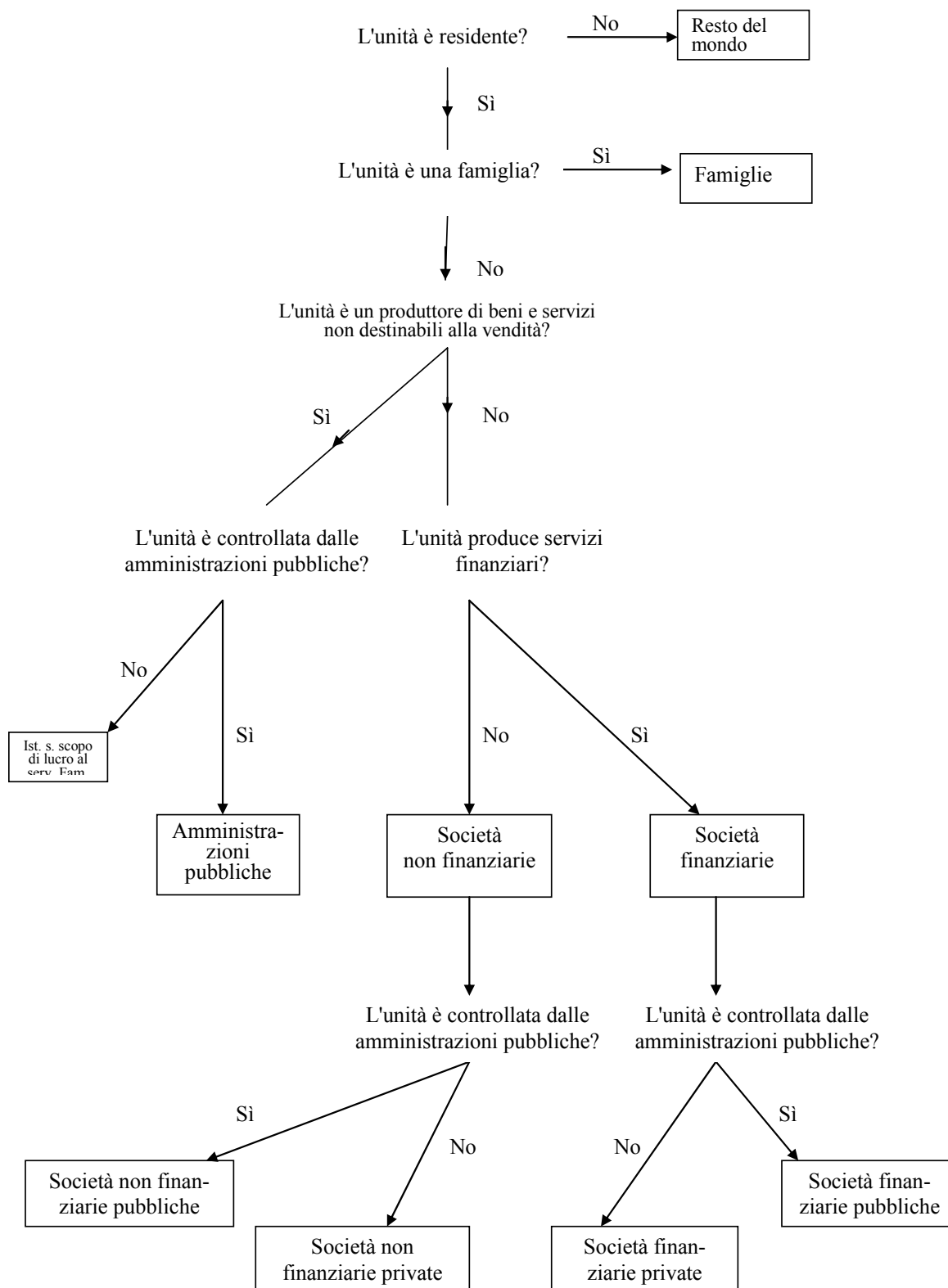
Tavola 2.1 — Settori e sottosettori

Settori e sottosettori				Pubblici	Privati nazionali	Sotto controllo estero
Società non finanziarie			S.11	S.11001	S.11002	S.11003
Società finanziarie			S.12			
Istituzioni finanziarie e monetarie	Autorità bancarie centrali		S.121			
	Altre istituzioni finanziarie e monetarie	Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali	S.122	S.12201	S.12202	S.12203
		Fondi comuni monetari (FCM)	S.123	S.12301	S.12302	S.12303
Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie e monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione	Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari		S.124	S.12401	S.12402	S.12403
	Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione		S.125	S.12501	S.12502	S.12503
	Ausiliari finanziari		S.126	S.12601	S.12602	S.12603
	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive		S.127	S.12701	S.12702	S.12703

Imprese di assicurazione e fondi pensione	Imprese di assicurazione	S.128	S.12801	S.12802	S.12803
	Fondi pensione	S.129	S.12901	S.12902	S.12903
Amministrazioni pubbliche		S.13			
Amministrazioni centrali		S.1311			
Amministrazioni di Stati federati		S.1312			
Amministrazioni locali		S.1313			
Enti di previdenza e assistenza sociale		S.1314			
Famiglie		S.14			
Datori di lavoro e lavoratori indipendenti		S.141 + S.142			
Lavoratori dipendenti		S.143			
Percettori di redditi da capitale e beneficiari di trasferimenti		S.144			
Percettori di redditi da capitale		S.1441			
Titolari di pensioni		S.1442			
Beneficiari di altri trasferimenti		S.1443			
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie		S.15			
Resto del mondo		S.2			
Stati membri, istituzioni e organi dell'UE		S.21			
Stati membri dell'UE		S.211			
Istituzioni e organi dell'UE		S.212			
Paesi non aderenti all'UE e organizzazioni internazionali non residenti nell'UE		S.22			

2.32 Ciascuno dei settori e sottosettori raggruppa le unità istituzionali che hanno un comportamento economico simile.

Grafico 2.1 – L'attribuzione delle unità ai settori



- 2.33 Le unità istituzionali sono raggruppate in settori a seconda della tipologia di produttori cui appartengono e in base alla loro funzione e attività principale, considerate indicative del loro comportamento economico.
- 2.34 Il grafico 2.1 illustra come le unità sono attribuite ai principali settori. Per determinare, sulla base del grafico, il settore di appartenenza di una unità residente diversa da una famiglia è necessario verificare se essa è controllata o no da una amministrazione pubblica e se si tratta di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o di un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita.
- 2.35 Per controllo di una società finanziaria o non finanziaria si intende la capacità di determinarne la strategia generale. Ad esempio, se una società possiede più della metà del capitale di una consociata, questa è una condizione sufficiente per considerare la consociata controllata dalla società madre.
- 2.36 Una unità istituzionale — un'altra società, una famiglia, una istituzione senza scopo di lucro o una unità delle amministrazioni pubbliche — esercita il controllo su una società o una quasi-società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti.
- 2.37 Per controllare più della metà dei voti degli azionisti, una unità istituzionale non deve necessariamente detenere la proprietà delle azioni con diritto di voto. Una società C può essere una consociata di un'altra società B, la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto è detenuta da una terza società A. La società C è considerata consociata della società B se la società B controlla più della metà dei voti degli azionisti della società C, o se la società B è azionista della società C con il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del suo consiglio d'amministrazione.
- 2.38 Una amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi, decreti o regolamenti specifici che le danno il diritto di indirizzare la gestione della società. I seguenti otto indicatori sono i principali fattori da considerare per decidere se una società è controllata da una amministrazione pubblica:
- a) proprietà da parte dell'amministrazione pubblica della maggioranza dei voti;
 - b) controllo da parte dell'amministrazione pubblica degli amministratori o della dirigenza;
 - c) controllo da parte dell'amministrazione pubblica della nomina e della revoca dei principali responsabili;
 - d) controllo da parte dell'amministrazione pubblica dei comitati chiave dell'organismo;
 - e) possesso da parte dell'amministrazione pubblica di una golden share;
 - f) normative speciali;
 - g) condizione di cliente dominante dell'amministrazione pubblica;
 - h) concessione di prestiti da parte dell'amministrazione pubblica.

Un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per determinare il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti potrebbero collettivamente attestare il controllo.

2.39 Per le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti i cinque indicatori di controllo da considerare sono i seguenti:

- a) nomina di funzionari;
- b) messa a disposizione di opportuni strumenti;
- c) accordi contrattuali;
- d) grado di finanziamento;
- e) grado di esposizione al rischio dell'amministrazione pubblica.

Come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti potrebbero collettivamente attestare il controllo.

2.40 La distinzione tra beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e pertanto, per gli organismi del settore pubblico, la loro classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle società dipendono dai criteri elencati al paragrafo 1.15.

2.41 I settori sono suddivisi in sottosettori secondo criteri specifici per ciascun settore. Ad esempio, le amministrazioni pubbliche possono essere distinte in amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale: questo permette una definizione più precisa del comportamento economico delle unità.

I conti dei settori e dei sottosettori registrano l'insieme delle attività, principali o secondarie, delle unità istituzionali classificate nel settore appropriato.

Una unità istituzionale non può appartenere che a un unico settore o sottosettore.

2.42 Quando la funzione principale di una unità istituzionale consiste nel produrre beni e servizi, è necessario – per poter stabilire in quale settore vada classificata tale unità – distinguere in primo luogo il tipo di produttore cui essa appartiene.

2.43 Nella tavola 2.2 sono riportati i tipi di produttori, le funzioni e le attività principali che caratterizzano ciascun settore.

Tavola 2.2 — Tipi di produttori, funzioni e attività principali classificati per settore

Tipo di produttore	Funzione e attività principale	Settore
Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita	Produzione di beni e di servizi non finanziari destinabili alla vendita	Società non finanziarie (S.11)
Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita	Intermediazione finanziaria, compresa l'assicurazione Attività finanziarie ausiliarie	Società finanziarie (S.12)
Produttori pubblici di beni e servizi non destinabili alla vendita	Produzione e offerta di prodotti non destinabili alla vendita per consumi collettivi e individuali ed effettuazione di operazioni di redistribuzione della ricchezza e del reddito nazionale	Amministrazioni pubbliche (S.13)
Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita o produttori privati di beni e servizi per proprio uso finale	Consumo Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita e produzione di beni e di servizi per proprio uso finale	Famiglie (S.14) nella funzione di consumatori nella funzione di imprenditori
Produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita	Produzione e offerta di prodotti non destinabili alla vendita per consumi individuali	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

2.44 Per il settore del resto del mondo (S.2) si registrano flussi e stock tra unità residenti e unità non residenti. Le unità non residenti non sono caratterizzate da comportamenti e obiettivi simili, ma sono riconosciute solo in funzione dei flussi e degli stock in relazione con le unità residenti.

SOCIETÀ NON FINANZIARIE (S.11)

2.45 Definizione - Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari.

Il settore delle società non finanziarie comprende anche le quasi-società non finanziarie (cfr. paragrafo 2.13, lettera f)).

2.46 Le unità istituzionali comprese in questo settore sono le seguenti:

- a) le società di capitali private e pubbliche che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;

- b) le società cooperative e le società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
- c) i produttori pubblici riconosciuti come entità giuridiche indipendenti, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
- d) le istituzioni e le associazioni senza scopo di lucro al servizio delle società non finanziarie, riconosciute come entità giuridiche indipendenti, che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
- e) le sedi centrali controllanti un gruppo di società che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, nel caso in cui l'attività prevalente del gruppo di società nel suo complesso — misurata in base al valore aggiunto — consista nella produzione di beni e di servizi non finanziari;
- f) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel fornire beni o servizi non finanziari;
- g) le quasi-società private e pubbliche che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari.

2.47 Le "quasi-società non finanziarie" sono tutti gli organismi privi di personalità giuridica che producono beni e servizi destinabili alla vendita e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari, che soddisfano le condizioni per essere considerati quasi-società (cfr. paragrafo 2.13, lettera f)).

Le quasi-società devono disporre di informazioni sufficienti a consentire la compilazione di una contabilità completa e sono gestite come se fossero società. La relazione de facto con i proprietari è quella esistente tra una società e i suoi azionisti.

Le quasi-società non finanziarie di proprietà di famiglie, amministrazioni pubbliche o istituzioni senza scopo di lucro sono raggruppate nel settore delle società non finanziarie e non nel settore del rispettivo proprietario.

2.48 La disponibilità di una contabilità completa, bilanci inclusi, non è una condizione sufficiente per poter considerare unità istituzionale come ad esempio una quasi-società un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita. Le società di persone e i produttori pubblici diversi da quelli considerati al paragrafo 2.23, lettere a), b), c) e f), e le imprese individuali — anche se dispongono di una contabilità completa — non costituiscono in generale unità istituzionali distinte, in quanto, di norma, non sono dotati di autonomia decisionale, essendo la loro gestione sotto il controllo delle famiglie, delle istituzioni senza scopo di lucro o delle amministrazioni pubbliche che ne sono proprietarie.

2.49 Le società non finanziarie comprendono le unità residenti fittizie che sono considerate quasi-società.

2.50 Il settore delle società non finanziarie è suddiviso in tre sottosettori:

- a) società non finanziarie pubbliche (S.11001);
- b) società non finanziarie private nazionali (S.11002);
- c) società non finanziarie sotto controllo estero (S.11003).

Sottosettore delle società non finanziarie pubbliche (S.11001)

2.51 Definizione - Il sottosettore delle società non finanziarie pubbliche comprende tutte le società, quasi-società e istituzioni senza scopo di lucro non finanziarie riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e che sono soggette al controllo di amministrazioni pubbliche.

2.52 Le quasi-società pubbliche sono quasi-società di proprietà diretta di amministrazioni pubbliche.

Sottosettore delle società non finanziarie private nazionali (S.11002)

2.53 Definizione - Il sottosettore delle società non finanziarie private nazionali comprende tutte le società, quasi-società e istituzioni senza scopo di lucro non finanziarie riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e che non sono controllate da amministrazioni pubbliche o da unità istituzionali non residenti.

Questo sottosettore comprende le società e quasi-società di investimenti diretti all'estero non classificate nel sottosettore delle società non finanziarie sotto controllo estero (S.11003).

Sottosettore delle società non finanziarie sotto controllo estero (S.11003)

2.54 Definizione - Il sottosettore delle società non finanziarie sotto controllo estero comprende tutte le società e quasi-società non finanziarie controllate da unità istituzionali non residenti.

Rientrano in questo sottosettore:

- a) tutte le consociate di società non residenti;
- b) tutte le società controllate da una unità istituzionale non residente che non sia essa stessa una società (per esempio, una società controllata da una amministrazione pubblica estera), ivi comprese le società controllate da un gruppo di unità non residenti operanti di concerto;
- c) tutte le filiali o altri organismi non costituiti in società appartenenti a produttori non residenti, costituiti o meno in società, che siano unità residenti fittizie.

SOCIETÀ FINANZIARIE (S.12)

2.55 Definizione - Il settore delle società finanziarie (S.12) è costituito dalle unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di

beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari. Tali unità istituzionali comprendono tutte le società e quasi-società la cui funzione principale consiste:

- nel prestare servizi di intermediazione finanziaria (intermediari finanziari) e/o
- nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie (ausiliari finanziari).

Sono comprese anche le unità istituzionali che prestano servizi finanziari allorché la maggior parte delle loro attività o delle loro passività non è negoziata in mercati aperti.

- 2.56 L'intermediazione finanziaria è l'attività con la quale una unità istituzionale acquista attività finanziarie e assume passività per conto proprio effettuando operazioni finanziarie sul mercato. Nel corso del processo di intermediazione finanziaria le attività e le passività degli intermediari finanziari sono trasformate o modificate con riguardo alla scadenza, al volume, al rischio, ecc.

Le attività finanziarie ausiliarie sono attività che, seppur connesse all'intermediazione finanziaria, non costituiscono esse stesse una intermediazione finanziaria.

Intermediari finanziari

- 2.57 L'attività di intermediazione finanziaria convoglia mezzi finanziari dai soggetti che dispongono di liquidità in eccesso verso i soggetti che necessitano di fondi. Un intermediario finanziario non opera solo in rappresentanza di altre unità istituzionali, ma assume un rischio acquistando attività finanziarie e assumendo passività per conto proprio.
- 2.58 Il processo di intermediazione finanziaria può riguardare tutte le categorie di passività, ad eccezione di quelle comprese nella rubrica AF.8 (Altri conti passivi). Le attività interessate dal processo di intermediazione finanziaria possono essere classificate in una qualsiasi delle rubriche, ad eccezione della rubrica AF.6 (Assicurazioni, pensioni e garanzie standard), ma compresa la rubrica degli altri conti attivi. Gli intermediari finanziari possono investire i loro fondi in attività non finanziarie, compresi i beni immobili. Una società, per essere considerata un intermediario finanziario, deve assumere passività sul mercato e trasformare fondi. Le società immobiliari non rientrano tra gli intermediari finanziari.
- 2.59 La funzione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione consiste nel pooling dei rischi. Le passività di tali istituzioni sono costituite da diritti e riserve per assicurazioni, pensioni e garanzie standard (AF.6). La contropartita è rappresentata dai fondi investiti dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione, che agiscono in qualità di intermediari finanziari.
- 2.60 I fondi di investimento (designati in appresso fondi comuni monetari e fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari) assumono passività principalmente tramite l'emissione di quote e partecipazioni in fondi di investimento (AF.52). Essi trasformano tali fondi acquistando attività finanziarie e/o beni immobili. I fondi di investimento sono classificati come intermediari finanziari. Ogni variazione del valore delle loro attività e passività diverse dalle loro proprie quote si riflette nei loro

fondi propri (cfr. paragrafo 7.07). Poiché l'ammontare dei fondi propri è pari al valore delle quote o delle partecipazioni nel fondo di investimento, ogni modifica del valore delle attività e delle passività del fondo è rispecchiata dalla variazione del valore di mercato di tali quote o partecipazioni. I fondi di investimento che investono in beni immobili sono intermediari finanziari.

- 2.61 L'intermediazione finanziaria è limitata alle operazioni di acquisto di attività e di assunzione di passività con il pubblico o con gruppi specifici e relativamente consistenti della popolazione. Quando l'attività è limitata a piccoli gruppi di persone o famiglie, non si ha intermediazione finanziaria.
- 2.62 Alla regola generale che limita l'intermediazione finanziaria alle operazioni finanziarie che hanno luogo sul mercato possono fare eccezione, ad esempio, le banche comunali di credito e risparmio, che dipendono dalle amministrazioni comunali, o le società di leasing finanziario che dipendono, per l'acquisizione o l'investimento di fondi, da un gruppo di società che le controlla. Perché tali banche e società possano essere considerate intermediari finanziari è necessario che le loro attività di prestito o di accettazione di risparmio siano indipendenti, rispettivamente, dall'amministrazione comunale o dal gruppo cui fanno capo.

Ausiliari finanziari

- 2.63 Le attività finanziarie ausiliarie comprendono le attività ausiliarie volte a favorire operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie o la trasformazione o la riorganizzazione di fondi. Gli ausiliari finanziari non si espongono al rischio connesso all'acquisto di attività finanziarie o all'assunzione di passività. Il loro compito è quello di facilitare l'intermediazione finanziaria. Le sedi centrali le cui consociate sono costituite tutte o per la maggior parte da società finanziarie si configurano come ausiliari finanziari.

Società finanziarie diverse dagli intermediari finanziari e dagli ausiliari finanziari

- 2.64 Le altre società finanziarie diverse dagli intermediari finanziari e dagli ausiliari finanziari sono unità istituzionali che prestano servizi finanziari, le cui attività o le cui passività non sono per la maggior parte negoziate sui mercati aperti.

Unità istituzionali incluse nel settore delle società finanziarie

- 2.65 Le unità istituzionali incluse nel settore delle società finanziarie (S.12) sono le seguenti:
- a) le società di capitali private o pubbliche la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;
 - b) le società cooperative e le società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti, la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;
 - c) i produttori pubblici riconosciuti come entità giuridiche, la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;

- d) le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche, la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, o che sono al servizio di società finanziarie;
- e) le sedi centrali allorché la funzione principale di tutte o della maggior parte delle consociate consiste, come nel caso delle società finanziarie, nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie; tali sedi centrali sono classificate come ausiliari finanziari (S.126);
- f) le holding il cui ruolo principale consiste nel detenere le attività di un gruppo di consociate; il gruppo può essere costituito da società finanziarie o non finanziarie: ciò non influisce sulla classificazione della holding come istituzione finanziaria captive (S.127);
- g) le società veicolo la cui funzione principale consiste nel prestare servizi finanziari;
- h) i fondi di investimento non costituiti in società comprendenti portafogli di investimenti di proprietà dell'insieme dei partecipanti e alla cui gestione attendono, in generale, altre società finanziarie; tali fondi sono unità istituzionali distinte dalle società finanziarie che li gestiscono;
- i) le unità non costituite in società la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e che sono soggette a regolamentazione e sorveglianza (nella maggior parte dei casi, classificate come istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, imprese di assicurazione o fondi pensione) sono considerate come dotate di autonomia decisionale e di autonomia di gestione indipendente dai rispettivi proprietari. Il comportamento economico e finanziario di tali unità è simile a quello delle società finanziarie e in questo caso esse sono considerate come unità istituzionali distinte. Ne sono un esempio le filiali di società finanziarie non residenti.

2.66 *I nove sottosettori delle società finanziarie*

Il settore delle società finanziarie è suddiviso nei seguenti sottosettori:

- a) autorità bancarie centrali (S.121);
- b) istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122);
- c) fondi comuni monetari (S.123);
- d) fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124);
- e) altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125);
- f) ausiliari finanziari (S.126);
- g) prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127);

- h) imprese di assicurazione (S.128);
- i) fondi pensione (S.129).

Raggruppamento dei sottosettori delle società finanziarie

- 2.67 Le istituzioni finanziarie e monetarie, quali sono definite dalla BCE, sono costituite da tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: *autorità bancarie centrali* (S.121), *istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali*, (S.122) e *fondi comuni monetari* (S.123).
- 2.68 Nelle *altre istituzioni finanziarie e monetarie* rientrano gli intermediari finanziari attraverso i quali gli effetti della politica monetaria delle autorità bancarie centrali (S.121) sono trasmessi agli altri operatori dell'economia. Si tratta degli *istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali*, (S.122) e dei *fondi comuni monetari* (S.123).
- 2.69 Gli intermediari finanziari che si occupano del pooling dei rischi sono le imprese di assicurazione e i fondi pensione. Essi sono costituiti dai sottosettori *imprese di assicurazione* (S.128) e *fondi pensione* (S.129).
- 2.70 Le società finanziarie escluse le istituzioni finanziarie e monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione sono costituite dai seguenti sottosettori: *fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari* (S.124), *altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione* (S.125), *ausiliari finanziari* (S.126) e *prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive* (S.127).

Suddivisione dei sottosettori delle società finanziarie in società finanziarie pubbliche, private e sotto controllo estero

- 2.71 Ciascun sottosettore, ad eccezione del sottosettore S.121, è ulteriormente suddiviso in:
 - a) società finanziarie pubbliche;
 - b) società finanziarie private nazionali;
 - c) società finanziarie sotto controllo estero.

I criteri di tale suddivisione sono identici a quelli applicati per le società non finanziarie (cfr. paragrafi 2.51-2.55).

Tavola 2.3 – Settore delle società finanziarie e relativi sottosettori

Settori e sottosettori			Pubblici	Privati nazionali	Sotto controllo estero
Società finanziarie		S.12			
Istituzioni finanziarie e monetarie	Autorità bancarie centrali		S.121		
	Altre istituzioni finanziarie e monetarie	Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali	S.122	S.12201	S.12202 S.12203
		Fondi comuni monetari	S.123	S.12301	S.12302 S.12303
Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie e monetarie, le imprese di assicurazione e i fondi pensione	Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari		S.124	S.12401	S.12402 S.12403
	Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione		S.125	S.12501	S.12502 S.12503
	Ausiliari finanziari		S.126	S.12601	S.12602 S.12603
	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive		S.127	S.12701	S.12702 S.12703
Imprese di assicurazione e fondi pensione	Imprese di assicurazione		S.128	S.12801	S.12802 S.12803
	Fondi pensione		S.129	S.12901	S.12902 S.12903

Autorità bancarie centrali (S.121)

2.72 Definizione - Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.

2.73 Sono classificati nel sottosettore S.121 i seguenti intermediari finanziari:

- a) la banca centrale nazionale, anche nel caso in cui partecipi al Sistema europeo di banche centrali;

- b) gli istituti monetari centrali di natura essenzialmente pubblica (ad esempio quelli di gestione dei cambi o di emissione della moneta) che dispongono di una contabilità completa e che sono dotati di autonomia decisionale nei confronti delle amministrazioni centrali. Se tali attività sono esercitate in seno alle amministrazioni centrali o alle autorità bancarie centrali, non esistono unità istituzionali distinte.

2.74 Il sottosettore S.121 non comprende gli enti, diversi dalle autorità bancarie centrali, che espletano funzioni di regolamentazione o di sorveglianza delle società finanziarie o dei mercati finanziari. Tali enti sono classificati nel sottosettore S.126.

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

2.75 Definizione - Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e dei fondi comuni monetari, la cui attività consiste nell'accettare depositi da unità istituzionali e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.

2.76 Gli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, non possono essere descritti semplicemente come "banche" perché potrebbero includere alcune società finanziarie che non sono denominate banche e altre società cui ciò potrebbe essere precluso in taluni paesi, mentre è possibile che alcune società finanziarie che si autodefiniscono banche non siano in realtà istituti di credito. Sono classificati nel sottosettore S.122 i seguenti intermediari finanziari:

- a) le banche commerciali, le banche "universali", le banche "polivalenti";
- b) le casse di risparmio (comprese le casse di risparmio private e quelle che erogano mutui ipotecari);
- c) gli organismi che gestiscono i conti correnti postali, le banche postali;
- d) le casse rurali e le banche di credito agrario;
- e) le cooperative e mutue di credito;
- f) le banche specializzate (banche d'affari, case d'emissione, banche private, ecc.);
- g) gli istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria.

2.77 I seguenti intermediari finanziari sono classificati nel sottosettore S.122 allorché la loro attività consiste nel ricevere dal pubblico fondi rimborsabili, in forma di depositi o in altre forme come l'emissione continuata di titoli di credito a lungo termine; in caso contrario, essi sono classificati nel sottosettore S.124:

- a) società di credito ipotecario (incluse le società di credito edilizio e le istituzioni di credito ipotecario);
- b) istituti di credito municipali.

2.78 Il sottosettore S.122 non comprende:

- a) le sedi centrali che controllano e gestiscono altre unità di un gruppo costituito in prevalenza da istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, ma che non sono istituti di deposito; tali sedi centrali sono classificate nel sottosettore S.126;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio di istituti di deposito, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria; tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126;
- c) gli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale non consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria.

Fondi comuni monetari (S.123)

2.79 Definizione - Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) in quanto fondi comuni di investimento comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosectori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nel ricevere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi.

2.80 Sono classificati nel sottosettore S.123 i seguenti intermediari finanziari:

- a) i fondi di investimento, compresi i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni sono prossimi sostituti dei depositi.

2.81 Il sottosettore S.123 non comprende:

- a) le sedi centrali che controllano e gestiscono un gruppo costituito in prevalenza da fondi comuni monetari, ma che non sono di per sé fondi comuni monetari; tali sedi centrali sono classificate nel sottosettore S.126;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio dei fondi comuni monetari, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria; tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126.

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

2.82 Definizione - Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nel ricevere da unità istituzionali quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto

principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari).

2.83 I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi.

2.84 Sono classificati nel sottosettore S.124 i seguenti intermediari finanziari:

- a) fondi di investimento aperti le cui quote o partecipazioni sono, a richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell'impresa;
- b) fondi di investimento chiusi il cui capitale ha un ammontare fisso: gli investitori che entrano o escono dal fondo devono rispettivamente acquistare o vendere le quote esistenti;
- c) fondi di investimento immobiliari;
- d) fondi di investimento che investono in altri fondi ("fondi di fondi");
- e) fondi di copertura comprendenti una serie di fondi comuni di investimento, caratterizzati da investimenti minimi elevati, da normative blande e da varie strategie di investimento.

2.85 Il sottosettore S.124 non comprende:

- a) i fondi pensione che rientrano nel sottosettore dei fondi pensione;
- b) i veicoli di investimento delle amministrazioni pubbliche, denominati fondi sovrani, che in caso di classificazione come società finanziarie rientrano nelle istituzioni finanziarie captive; la classificazione di un "veicolo di investimento delle amministrazioni pubbliche" nel settore rispettivamente delle amministrazioni pubbliche o delle società finanziarie è operata in funzione dei criteri specificati nel paragrafo 2.26;
- c) le sedi centrali che controllano e gestiscono un gruppo costituito in prevalenza da fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari, ma che non sono di per sé fondi di investimento; tali sedi centrali sono classificate nel sottosettore S.126;
- d) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria; tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126.

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)

2.86 Definizione - Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione

finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard.

- 2.87 Il sottosettore S.125 comprende gli intermediari finanziari che esercitano principalmente attività di finanziamento a lungo termine. Nella maggior parte dei casi, il prevalere di questo tipo di scadenza differenzia tale sottosettore da quelli delle altre istituzioni finanziarie e monetarie (S.122 e S.123). L'inesistenza di passività sotto forma di quote in fondi di investimento non considerate come prossimi sostituti dei depositi o di diritti e riserve per assicurazioni, pensioni e garanzie standard permette di differenziare questo sottosettore da quelli dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124), delle imprese di assicurazione (S.128) e dei fondi pensione (S.129).
- 2.88 Il sottosettore degli *altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione*, (S.125) è ulteriormente suddiviso in sottosectori costituiti da società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, operatori su valori mobiliari e strumenti derivati, società finanziarie erogatrici di prestiti e società finanziarie specializzate (cfr. tavola 2.4).

Tavola 2.4 – Sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) e sue suddivisioni

Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

Operatori su valori mobiliari e strumenti derivati

Società finanziarie erogatrici di prestiti

Società finanziarie specializzate

- 2.89 Il sottosettore S.125 non comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio di altri intermediari finanziari, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria; tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126.

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

- 2.90 Definizione - Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.

Operatori su valori mobiliari e strumenti derivati, società finanziarie erogatrici di prestiti e società finanziarie specializzate

- 2.91 Gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati sono intermediari finanziari indipendenti.

- 2.92 Le società finanziarie erogatrici di prestiti comprendono ad esempio gli intermediari finanziari che operano nei seguenti settori:
- a) leasing finanziario;
 - b) attività di vendita rateale e di finanziamento personale o commerciale;
 - c) factoring.
- 2.93 Le società finanziarie specializzate sono intermediari finanziari quali, ad esempio:
- a) le società che forniscono capitali di rischio e di sviluppo;
 - b) le società di finanziamento delle esportazioni e delle importazioni;
 - c) gli intermediari finanziari che acquisiscono depositi e/o sostituti assimilabili a depositi o assumono prestiti unicamente nei confronti di istituzioni finanziarie e monetarie; rientrano tra tali intermediari finanziari anche le controparti centrali (CCP) che effettuano operazioni di pronti contro termine tra istituzioni finanziarie e monetarie.
- 2.94 Le sedi centrali che controllano e gestiscono un gruppo di consociate la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie sono classificate nel sottosettore S.126.

Ausiliari finanziari (S.126)

- 2.95 Definizione - Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari.
- 2.96 Sono classificate nel sottosettore S.126 le seguenti società e quasi-società finanziarie:
- a) i mediatori (broker) di assicurazione, le società di salvataggio e avaria, i consulenti in materia di assicurazioni e pensioni, ecc.;
 - b) i mediatori di credito, i mediatori di borsa, i consulenti in materia di investimenti, ecc.;
 - c) le società che gestiscono le emissioni di titoli;
 - d) le società la cui funzione principale consiste nel garantire mediante avallo cambiali ed effetti simili;
 - e) le società che trattano strumenti derivati e di copertura, quali swap, opzioni e future (senza emetterli);
 - f) le società che forniscono infrastrutture per i mercati finanziari;
 - g) le autorità centrali di sorveglianza degli intermediari finanziari e dei mercati finanziari, allorché costituiscono unità istituzionali distinte;

- h) i gestori di fondi pensione, fondi comuni di investimento, ecc.;
- i) le borse di valori mobiliari e di contratti di assicurazione;
- j) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle società finanziarie, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria (cfr. paragrafo 2.44);
- k) gli istituti di pagamento (che facilitano i pagamenti tra compratori e venditori).

2.97 Sono classificate nel sottosettore S.126 anche le sedi centrali le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie.

Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

2.98 Definizione - Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

2.99 In particolare, sono classificate nel sottosettore S.127 le seguenti società e quasi-società finanziarie:

- a) le entità giuridiche quali trust, agenzie o società di comodo;
- b) le holding che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità;
- c) le società veicolo che rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali e che raccolgono fondi sui mercati aperti a beneficio della società madre;
- d) le unità che prestano servizi finanziari esclusivamente con fondi propri, o con fondi forniti da uno sponsor, a numerosi clienti e assumono il rischio finanziario di insolvenza del debitore; ne sono un esempio i prestatori di fondi, le società che erogano prestiti agli studenti o per il commercio estero attingendo a fondi forniti da uno sponsor, come una amministrazione pubblica o una istituzione senza scopo di lucro, e i banchi dei pegni che erogano prevalentemente prestiti;
- e) i veicoli di investimento delle amministrazioni pubbliche, spesso denominati fondi sovrani, se classificati come società finanziarie.

Imprese di assicurazione (S.128)

2.100 Definizione - Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (cfr. paragrafo 2.59).

- 2.101 Le imprese di assicurazione prestano servizi di:
- a) assicurazione sulla vita e contro i danni a favore di singole unità o insiemi di unità;
 - b) riassicurazione a favore di altre imprese di assicurazione.
- 2.102 I servizi delle imprese di assicurazione contro i danni possono essere prestati sotto forma di assicurazioni per:
- a) incendio (ad esempio di immobili privati o commerciali);
 - b) responsabilità civile (incidenti);
 - c) auto (danni propri o responsabilità verso terzi);
 - d) natanti, aeromobili e mezzi di trasporto (compresi i rischi energetici);
 - e) infortunio e malattia;
 - f) assicurazione finanziaria (garanzie od obbligazioni di sicurezza).

Le società di assicurazione finanziaria o di assicurazione dei crediti, denominate anche banche di garanzia, prestano garanzie o emettono obbligazioni di sicurezza a sostegno di operazioni di cartolarizzazione e altri prodotti di credito.

- 2.103 Le imprese di assicurazione sono principalmente mutue assicuratrici o sono costituite in società. Gli organismi costituiti in società sono di proprietà degli azionisti e molti di loro sono quotati in borsa. Le mutue assicuratrici sono di proprietà degli assicurati e trasmettono, tramite dividendi o bonus, gli utili conseguiti agli assicurati "con utili" o "partecipanti". Gli assicuratori "captive" sono normalmente di proprietà di una società non finanziaria e assicurano in prevalenza i rischi dei propri azionisti.

<i>Riquadro – Tipi di assicurazioni</i> <i>Si distinguono tre tipi di assicurazioni: assicurazione diretta, riassicurazione e assicurazione sociale.</i> <i>L'assicurazione diretta comprende le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita (individuali), l'assicurazione sociale comprende la sicurezza sociale e l'assicurazione sociale connessa con l'occupazione.</i>				
<i>Tipo di assicurazione</i>	<i>Assicurazione diretta</i>		<i>Riassicurazione</i>	<i>Assicurazione sociale</i>
			Assicurazione stipulata da un assicuratore per tutelarsi in caso di richieste di indennizzo in numero inaspettatamente elevato o di importo eccezionalmente elevato.	Gli assicurati o i beneficiari sono obbligati o incoraggiati ad assicurarsi contro i rischi con l'intervento di un terzo. È soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: - la partecipazione è obbligatoria; - il sistema è collettivo; - il datore di lavoro (ed eventualmente il beneficiario) versa contributi.
	Assicurazioni sulla vita	Assicurazioni contro i danni		Sicurezza sociale Assicurazione sociale connessa con l'occupazione
	Gli assicurati effettuano regolari versamenti all'assicuratore in cambio dell'impegno di quest'ultimo di versare a una certa data, o anteriormente a tale data, una determinata somma di denaro o una rendita.	Assicurazione a copertura di rischi di incidenti, malattia, incendio, crediti, ecc.		Organizzata dalle amministrazioni pubbliche attraverso sistemi di sicurezza sociale Organizzata dai datori di lavoro per conto dei loro dipendenti e delle persone a loro carico o da altri per conto di un gruppo specifico
				Pensioni di sicurezza sociale Altre prestazioni di sicurezza sociale Pensioni connesse con l'occupazione Altre prestazioni di assicurazione sociale connessa con l'occupazione
<i>Settore/ sottosettore</i>	Imprese di assicurazione	Imprese di assicurazione	Enti di previdenza e assistenza sociale	Settore dei datori di lavoro o delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione

2.104 Il sottosettore S.128 non comprende:

- a) le unità istituzionali che rispondono a tutti e due i criteri indicati nel paragrafo 2.117: tali unità sono classificate nel sottosettore S.1314;
- b) le sedi centrali che controllano e gestiscono un gruppo costituito in prevalenza da imprese di assicurazione, ma che non sono di per sé imprese di assicurazione: tali sedi centrali sono classificate nel sottosettore S.126;
- c) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle imprese di assicurazione, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria: tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126.

Fondi pensione (S.129)

2.105 Definizione - Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.

2.106 Nel sottosettore S.129 rientrano soltanto i fondi pensione di assicurazione sociale che costituiscono unità istituzionali distinte dalle unità che li hanno creati. Siffatti fondi autonomi sono dotati di autonomia decisionale e dispongono di una contabilità completa. I fondi pensione non autonomi non costituiscono unità istituzionali e fanno parte dell'unità istituzionale che li ha creati.

2.107 Come esempi di partecipanti ai fondi pensione si possono citare i dipendenti di una impresa o di un gruppo di imprese, i dipendenti di un comparto o di una branca e le persone che esercitano la medesima professione. Le prestazioni incluse nel contratto di assicurazione possono essere versate:

- a) dopo il decesso dell'assicurato, al coniuge superstite e ai figli;
- b) all'assicurato dopo il pensionamento;
- c) all'assicurato in caso di invalidità.

2.108 In alcuni paesi, tutti questi tipi di rischi possono essere assicurati tanto da imprese di assicurazione sulla vita, quanto da fondi pensione. In altri paesi, alcune di queste categorie di rischi sono assicurate solo da imprese di assicurazione sulla vita. I servizi dei fondi pensione, contrariamente a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita, sono riservati per legge a determinati gruppi di lavoratori dipendenti e indipendenti.

2.109 I fondi pensione possono essere creati dai datori di lavoro o dalle amministrazioni pubbliche, come pure da imprese di assicurazione per conto dei loro dipendenti; unità istituzionali distinte possono essere istituite per detenere e gestire le attività da utilizzare a fronte dei diritti pensionistici o per l'erogazione di pensioni.

2.110 Il sottosettore S.129 non comprende:

- a) le unità istituzionali che rispondono a tutti e due i criteri indicati nel paragrafo 2.117: tali unità sono classificate nel sottosettore S.1314;
- b) le sedi centrali che controllano e gestiscono un gruppo costituito in prevalenza da imprese di assicurazione, ma che non sono di per sé imprese di assicurazione: tali sedi centrali sono classificate nel sottosettore S.126;
- c) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle imprese di assicurazione, che sono riconosciute come entità giuridiche indipendenti ma che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria: tali istituzioni sono classificate nel sottosettore S.126.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (S.13)

2.111 Definizione - Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.

2.112 Le unità istituzionali comprese nel settore S.13 sono ad esempio le seguenti:

- a) le amministrazioni pubbliche esistenti in virtù di un processo giuridico che hanno giurisdizione su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) una società o una quasi-società a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita ed esse siano controllate da una amministrazione pubblica;
- c) le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;
- d) i fondi pensione autonomi se la contribuzione è obbligatoria e le amministrazioni pubbliche gestiscono i fondi per quanto concerne la fissazione e l'approvazione dei contributi e delle prestazioni.

2.113 Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosectori:

- a) amministrazioni centrali (S.1311);
- b) amministrazioni di Stati federati (S.1312);
- c) amministrazioni locali (S.1313);
- d) enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

Amministrazioni centrali (esclusa la sicurezza sociale) (S.1311)

- 2.114 Definizione - Il sottosettore delle amministrazioni centrali comprende tutti gli organi amministrativi dello Stato e gli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale.

Il sottosettore S.1311 comprende anche le istituzioni senza scopo di lucro controllate dalle amministrazioni centrali, la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico.

Gli organismi regolatori del mercato che a titolo esclusivo o principale sono distributori di contributi sono classificati nel sottosettore S.1311. Gli organismi la cui attività esclusiva o principale consiste nell'acquistare, immagazzinare e vendere prodotti agricoli o alimentari sono classificati nel settore S.11.

Amministrazioni di Stati federati (esclusa la sicurezza sociale) (S.1312)

- 2.115 Definizione - Questo sottosettore è costituito dalle amministrazioni di Stati federati che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune delle funzioni amministrative statali a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale.

Il sottosettore S.1312 comprende le istituzioni senza scopo di lucro controllate da amministrazioni di Stati federati, la cui competenza è limitata al territorio economico di tali Stati.

Amministrazioni locali (esclusa la sicurezza sociale) (S.1313)

- 2.116 Definizione - Il sottosettore delle amministrazioni locali comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale.

Il sottosettore S.1313 comprende le istituzioni senza scopo di lucro controllate da amministrazioni locali, la cui competenza è limitata al territorio economico di tali amministrazioni.

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

- 2.117 Definizione - Il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:

- a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
- b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto.

FAMIGLIE (S.14)

2.118 Definizione - Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale.

Nella loro funzione di consumatori, le famiglie possono essere definite come piccoli gruppi di persone che condividono la stessa abitazione, che mettono in comune i loro redditi e il loro patrimonio e che consumano collettivamente taluni tipi di beni e di servizi, principalmente i servizi di abitazione e i pasti.

Le principali risorse di cui dispongono le famiglie sono le seguenti:

- a) redditi da lavoro dipendente,
- b) redditi da capitale,
- c) trasferimenti effettuati da altri settori,
- d) proventi della cessione di prodotti destinabili alla vendita e
- e) proventi figurativi della produzione di prodotti destinati all'autoconsumo.

2.119 Il settore delle famiglie comprende:

- a) gli individui o i gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare;
- b) le persone che vivono stabilmente nelle convivenze e la cui autonomia di azione o di decisione in materia economica è limitata o inesistente (ad esempio, membri di ordini religiosi che vivono in monasteri, lungodegenti ricoverati in ospedali, detenuti che scontano pene di lunga durata, anziani che vivono in permanenza in case di riposo); tali persone sono considerate come una unità istituzionale unica, ossia come una unica famiglia;
- c) gli individui o i gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale; il sistema dei conti considera soltanto due categorie di servizi prodotti per l'autoconsumo: i servizi di abitazione per gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari e i servizi domestici prodotti da personale retribuito;
- d) le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita;

- e) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non riconosciute come entità giuridiche indipendenti, oppure riconosciute come tali ma di limitata importanza.

2.120 Nel SEC il settore delle famiglie è suddiviso nei seguenti sottosettori:

- a) datori di lavoro (S.141) e lavoratori indipendenti (S.142);
- b) lavoratori dipendenti (S.143);
- c) percettori di redditi da capitale (S.1441);
- d) titolari di pensioni (S.1442);
- e) beneficiari di altri trasferimenti (S.1443).

2.121 Le famiglie sono classificate in sottosettori in funzione del tipo di reddito (da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, ecc.) prevalente nella famiglia nel suo insieme. Quando in una stessa famiglia sono percepiti più redditi di una determinata categoria, la classificazione è basata sul reddito totale della famiglia in ciascuna categoria.

Datori di lavori (e lavoratori indipendenti) (S.141 e S.142)

2.122 Definizione - Il sottosettore dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti è costituito dalle famiglie la cui principale fonte di reddito è il reddito (misto) (B.3) percepito dai proprietari di imprese familiari non costituite in società, impieganti o meno personale retribuito, e generato dalla loro attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, anche se tale attività non concorre per più della metà al reddito totale della famiglia.

Lavoratori dipendenti (S.143)

2.123 Definizione - Il sottosettore dei lavoratori dipendenti è costituito dalle famiglie la cui principale fonte di reddito è rappresentata da redditi da lavoro dipendente (D.1).

Percettori di redditi da capitale (S.1441)

2.124 Definizione - Il sottosettore dei percettori di redditi da capitale è costituito dalle famiglie la cui principale fonte di reddito è rappresentata da redditi da capitale (D.4).

Titolari di pensioni (S.1442)

2.125 Definizione - Il sottosettore dei titolari di pensioni è costituito dalle famiglie la cui principale fonte di reddito è rappresentata da pensioni.

Le famiglie di pensionati sono le famiglie il cui reddito principale è costituito da pensioni, anche di anzianità, incluse le pensioni versate da ex datori di lavoro.

Beneficiari di altri trasferimenti (S.1443)

2.126 Definizione - Il sottosettore dei beneficiari di altri trasferimenti è costituito dalle famiglie la cui principale fonte di reddito è rappresentata da altri trasferimenti correnti.

Gli altri trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti correnti diversi dai redditi da capitale, dalle pensioni e dai redditi delle persone che vivono stabilmente nelle convivenze.

- 2.127 In mancanza di informazioni sull'importanza relativa delle singole fonti di reddito della famiglia nel suo insieme, si utilizza, ai fini della classificazione per settori, il reddito della persona di riferimento, ossia del componente della famiglia che percepisce il reddito più elevato. Qualora anche questa informazione non fosse disponibile, si prende in considerazione il reddito del componente della famiglia che dichiara di essere la persona di riferimento.
- 2.128 Per la classificazione delle famiglie in sottosettori si possono utilizzare altri criteri quali, ad esempio, la ripartizione delle famiglie secondo l'attività di produzione: famiglie agricole e famiglie non agricole.

ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE (S.15)

- 2.129 Definizione - Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.
- 2.130 Le istituzioni di limitata importanza non sono comprese in questo settore, bensì in quello delle famiglie, perché le loro operazioni non sono distinguibili da quelle delle unità di quel settore (S.14). Le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprende le seguenti istituzioni che forniscono alle famiglie beni e servizi non destinabili alla vendita:

- a) sindacati, organizzazioni professionali o di categoria, associazioni di consumatori, partiti politici, chiese o società religiose (comprese quelle finanziate ma non controllate dalle amministrazioni pubbliche), circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi;
- b) organismi di beneficenza, di assistenza e di aiuto finanziati mediante trasferimenti volontari in denaro o in natura effettuati da altre unità istituzionali.

Il settore S.15 comprende gli organismi di beneficenza, di assistenza o di aiuto al servizio di unità non residenti, ma esclude le entità l'appartenenza alle quali dà diritto ad una serie predeterminata di beni e servizi.

RESTO DEL MONDO (S.2)

- 2.131 Definizione - Il resto del mondo (S.2) è un insieme di unità non caratterizzate da funzioni e da risorse peculiari; esso comprende le unità non residenti nella misura in cui effettuano operazioni con unità istituzionali residenti o intrattengono altre relazioni economiche con unità residenti. I conti di questo settore forniscono una panoramica generale delle relazioni economiche esistenti tra l'economia del paese e il resto del mondo. Sono incluse le istituzioni dell'UE e le organizzazioni internazionali.
- 2.132 Il resto del mondo non è un settore per il quale occorre disporre di una contabilità completa, ma è opportuno considerare il resto del mondo come se fosse un settore. I settori sono ottenuti disaggregando il totale dell'economia per ottenere insiemi più omogenei di unità istituzionali residenti, aventi comportamenti economici, obiettivi e funzioni simili. Non è questo il caso del settore del resto del mondo, per il quale si registrano operazioni e altri flussi tra società finanziarie e non finanziarie, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e amministrazioni pubbliche, da una parte, e unità istituzionali non residenti, dall'altra, nonché altre relazioni economiche tra residenti e non residenti (ad esempio, i crediti di residenti nei confronti di non residenti).
- 2.133 I conti del resto del mondo includono le sole operazioni che intervengono tra unità istituzionali residenti e unità non residenti, salvo le seguenti eccezioni:
- a) i servizi di trasporto (fino alla frontiera del paese esportatore) relativi a beni importati, prestati da unità residenti, figurano nei conti del resto del mondo con le importazioni FOB, anche se prodotti da unità residenti;
 - b) le operazioni inerenti ad attività estere effettuate tra unità residenti classificate in settori diversi nell'economia nazionale sono registrate nel conto finanziario dettagliato del resto del mondo; tali operazioni non modificano la posizione finanziaria del paese nei confronti del resto del mondo, ma hanno una incidenza sulle relazioni finanziarie dei singoli settori con il resto del mondo;
 - c) le operazioni inerenti a passività del paese effettuate tra unità non residenti di zone geografiche diverse sono registrate nella ripartizione geografica dei conti del resto del mondo; anche se non modificano le passività complessive del paese nei confronti del resto del mondo, tali operazioni hanno una incidenza sulle sue passività nei confronti delle varie zone geografiche.
- 2.134 Il settore resto del mondo (S.2) è suddiviso in:
- a) Stati membri, istituzioni e organi dell'Unione europea (S.21):
 - 1. Stati membri dell'UE (S.211)
 - 2. Istituzioni e organi dell'UE (S.212)
 - b) Paesi non aderenti all'UE e organizzazioni internazionali non residenti nell'UE (S.22).

CLASSIFICAZIONE SETTORIALE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE SECONDO LE PRINCIPALI FORME GIURIDICHE CORRENTI

- 2.135 La tavola in appresso e i paragrafi 2.94-2.101 ricapitolano i principi della classificazione settoriale delle unità di produzione, utilizzando le denominazioni correnti dei principali tipi di istituzioni.
- 2.136 Le società di capitali private e pubbliche che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificate come segue:
- a) nel settore delle società non finanziarie (S.11), se la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - b) nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie.
- 2.137 Le società cooperative e le società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificate come segue:
- a) nel settore delle società non finanziarie (S.11), se la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - b) nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie.
- 2.138 I produttori pubblici riconosciuti, in forza di una normativa specifica, come entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificati come segue:
- a) nel settore delle società non finanziarie (S.11), se la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - b) nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie.
- 2.139 I produttori pubblici non riconosciuti come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificati come segue:
- a) se sono quasi-società:
 - 1. nel settore delle società non finanziarie (S.11), se la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - 2. nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;

- b) se non sono quasi-società, nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) in quanto formano parte integrante delle unità che li controllano.
- 2.140 Le istituzioni senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni) riconosciute come entità giuridiche indipendenti sono classificate come segue:
- a) nel settore delle società non finanziarie (S.11), se agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - b) nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;
 - c) se agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita:
 - 1. nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13), se si tratta di produttori pubblici controllati dalle amministrazioni pubbliche;
 - 2. nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15), se si tratta di produttori privati.
- 2.141 Le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono classificate come segue:
- a) se sono quasi-società:
 - 1. nel settore delle società non finanziarie (S.11), se la loro funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari;
 - 2. nel settore delle società finanziarie (S.12), se la loro funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie;
 - b) se non sono quasi-società, nel settore delle famiglie (S.14).
- 2.142 Le sedi centrali sono classificate come segue:
- a) nel settore delle società non finanziarie (S.11), se l'attività prevalente del gruppo di società che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, nel suo insieme, è costituita dalla produzione di beni e servizi non finanziari (cfr. paragrafo 2.23, lettera e));
 - b) nel settore delle società finanziarie (S.12), se l'attività prevalente del gruppo di società nel suo insieme è costituita dalla prestazione di servizi di intermediazione finanziaria (cfr. paragrafo 2.40, lettera e)).

Le holding (cioè le società che detengono le attività di un gruppo di consociate) sono sempre considerate società finanziarie. Le holding detengono le attività di un gruppo di società, ma non esercitano alcuna attività di gestione con riguardo al gruppo.

2.143 La tavola 2.5 presenta in forma schematica i vari casi sopraelencati.

Tavola 2.5 — Classificazione settoriale delle unità di produzione secondo le principali forme giuridiche correnti

Tipo di produttore		Produttori che producono per il mercato (beni e servizi non finanziari)	Produttori che producono per il mercato (intermediazione finanziaria)	Produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita	
Terminologia giuridica corrente					
Società di capitali private e pubbliche		S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie	Produttori pubblici	Produttori privati
Società cooperative e società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti		S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie		
Produttori pubblici riconosciuti come entità giuridiche indipendenti in forza di una normativa specifica		S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie		
Produttori pubblici non riconosciuti come entità giuridiche indipendenti	Con caratteristiche di quasi-società	S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie	S.13 - Amministrazioni pubbliche	
	Altri				
Istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti		S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie	S.13 - Amministrazioni pubbliche	
Società di persone non riconosciute come entità giuridiche indipendenti	Con caratteristiche di quasi-società	S.11 - Società non finanziarie	S.12 - Società finanziarie	S.13 - Amministrazioni pubbliche	S.15 - Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
	Altre	S.14 - Famiglie	S.14 - Famiglie		
Imprese individuali					
Sedi centrali controllanti un gruppo di società la cui attività prevalente è la produzione di	beni e servizi non finanziari	S.11 - Società non finanziarie			
	servizi finanziari		S.12 - Società finanziarie		

UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA A LIVELLO LOCALE E BRANCHE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

2.144 Nella maggior parte dei casi, le unità istituzionali che producono beni e servizi esercitano simultaneamente una pluralità di attività: possono esercitare una attività principale, alcune attività secondarie e alcune attività ausiliarie.

2.145 Una attività è esercitata allorché vengono combinate risorse, quali attrezzature, manodopera, tecniche di produzione, reti informative o prodotti, per creare determinati beni o servizi. Una attività è caratterizzata da un input di prodotti, da un processo di produzione e dai prodotti ottenuti a seguito di tale attività di produzione.

Le attività possono essere determinate con riferimento a un livello specifico della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE Rev. 2).

2.146 Se una unità esercita più di una attività, tutte le attività che non sono ausiliarie (cfr. capitolo 3, paragrafo 3.12) sono classificate secondo il rispettivo valore aggiunto lordo. Sulla base dell'entità prevalente del valore aggiunto lordo generato è possibile operare la distinzione tra attività principale e attività secondarie.

2.147 Per analizzare i flussi originati dal processo di produzione e dall'utilizzo dei beni e dei servizi è necessario scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni di natura tecnico-economica. Quest'esigenza impone la suddivisione delle unità istituzionali in unità più piccole e più omogenee con riguardo al tipo di produzione. Le unità di attività economica a livello locale sono finalizzate a soddisfare tale esigenza, applicando un approccio operativo.

L'unità di attività economica a livello locale

2.148 Definizione - L'unità di attività economica a livello locale (UAE locale) è la parte di una UAE che corrisponde a una unità locale. Nell'SCN e nella CITI Rev. 4 la UAE locale è denominata "establishment". L'UAE raggruppa tutte le parti di una unità istituzionale nella sua funzione di produttore che concorrono all'esercizio di una attività al livello di classe (4 cifre) della NACE Rev. 2 e corrisponde a una o più suddivisioni operative dell'unità istituzionale. Il sistema informativo dell'unità istituzionale deve essere in grado di indicare o di calcolare per ciascuna UAE locale almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, il numero di occupati e gli investimenti fissi lordi.

L'unità locale corrisponde a una unità istituzionale produttrice di beni e servizi situata in un luogo geograficamente definito.

Una UAE locale può corrispondere a una unità istituzionale che agisce da produttore, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali differenti.

2.149 Allorché esercita, oltre a una attività principale, anche una o più attività secondarie, una unità istituzionale che produce beni o servizi è suddivisa in un egual numero di UAE e le attività secondarie sono classificate in voci diverse da quella dell'attività principale. Le attività ausiliarie non sono dissociate dalle attività principali o secondarie. Tuttavia, le UAE che rientrano in voci particolari della classificazione

possono generare prodotti che non fanno parte del gruppo omogeneo a causa di attività secondarie ad esse riconducibili che non è possibile individuare separatamente sulla base dei documenti contabili disponibili. Una UAE può quindi esercitare una o più attività secondarie.

La branca di attività economica

2.150 Definizione - Una branca di attività economica comprende un gruppo di UAE locali che esercitano una attività economica identica o simile. Al livello di classificazione più dettagliato, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (4 cifre) della NACE Rev. 2 e che esercitano quindi la stessa attività, quale definita nella NACE Rev. 2.

Le branche di attività economica comprendono sia le UAE locali che producono beni e servizi destinabili alla vendita, sia le UAE locali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita. Per definizione, una branca di attività economica è costituita da un gruppo di UAE locali che esercitano uno stesso tipo di attività produttiva, indipendentemente dal fatto che le unità istituzionali a cui esse appartengono producano prodotti destinabili o non destinabili alla vendita.

2.151 Le branche di attività economica sono suddivise in tre categorie:

- a) branche di attività economica che producono beni e servizi destinabili alla vendita e che producono beni e servizi per proprio uso finale; i servizi per proprio uso finale sono costituiti dai servizi di abitazione prodotti da coloro che occupano l'abitazione di cui sono proprietari e dai servizi domestici prodotti da personale retribuito;
- b) branche di attività economica delle amministrazioni pubbliche che producono beni e servizi non destinabili alla vendita;
- c) branche di attività economica delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie che producono beni e servizi non destinabili alla vendita.

Classificazione delle branche di attività economica

2.152 La classificazione utilizzata per raggruppare le UAE locali in branche di attività economica è la NACE Rev. 2.

UNITÀ DI PRODUZIONE OMOGENEA E BRANCHE DI PRODUZIONE OMOGENEA

2.153 L'unità che meglio si presta alla realizzazione di analisi sul processo di produzione è l'unità di produzione omogenea. Tale unità è caratterizzata da una attività unica, definita dai suoi input, da un particolare processo di produzione e dai suoi prodotti (output).

L'unità di produzione omogenea

2.154 Definizione - L'unità di produzione omogenea esercita una attività unica, definita dai suoi input, da un particolare processo di produzione e dai suoi prodotti (output). I prodotti che costituiscono gli input e gli output sono a loro volta individuati sulla

base delle loro caratteristiche fisiche, del loro stadio di trasformazione e della tecnica di produzione utilizzata. Possono essere definiti servendosi della classificazione dei prodotti (Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività – CPA). Questa classificazione dei prodotti è strutturata in base al criterio dell'origine industriale, secondo la definizione che ne è data dalla NACE Rev. 2.

La branca di produzione omogenea

- 2.155 Definizione - La branca di produzione omogenea è un raggruppamento di unità di produzione omogenea. L'insieme delle attività che rientrano in una branca di produzione omogenea è individuata con riferimento a una classificazione di prodotti. La branca di produzione omogenea produce i beni o i servizi specificati nella classificazione e soltanto tali prodotti.
- 2.156 Le branche di produzione omogenea sono unità create per realizzare analisi economiche. Le unità di produzione omogenea abitualmente non possono essere osservate direttamente; per costituire le branche di produzione omogenea è quindi necessario rielaborare i dati rilevati a partire dalle unità utilizzate nelle indagini statistiche.